ORDINANZA N. 22/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l' ODA Consip VDS 2 n. 7156353 e n. 7156482 per la "fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" (ed.2) lotto 8 – Campania e Molise – CUP: F52H11000010001 CIG 1193925A11;

VISTA la nota dell' ufficio Tecnico prot. n. 10327 del 13.4.23 relativa alla richiesta di occupazione di un'area di mq 50 del porto di C/mare di Stabia quale area di stoccaggio dei materiali connessi alla fornitura ed installazione del sistema di videosorveglianza, da consegnare alla RTI Leonardo s.p.a. (mandataria), con sede legale in piazza monte Grappa, 4 Roma e all'impresa esecutrice Selcom s.p.a. con sede legale in via Antonio Meucci 33/35 - Casavatore per l'effettuazione delle attività sopra menzionate;

RITENUTO opportuno riservare a tale scopo un'area retrostante alla banchina Marinella del porto di C/Mare di Stabia sopra richiesta;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

Art .1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, l'area della banchina Marinella del porto di C/Mare di Stabia posta in adiacenza alla recinzione portuale e meglio identificata nella allegata planimetria, è destinata ad area di cantiere e deposito temporaneo dei materiali e mezzi relativi alle attività di fornitura ed installazione del sistema di videosorveglianza del porto di C/Mare di Stabia da eseguirsi da parte delle società citate in premessa. L'impresa appaltatrice dovrà:

- provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti di mezzi portuali, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;

- adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull' impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori ed alla sorveglianza.

Art .2

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione delle attività connesse alla fornitura ed installazione del sistema di videosorveglianza del porto di C/Mare di Stabia.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 18 APR. 2023

IL PRESIDENTE

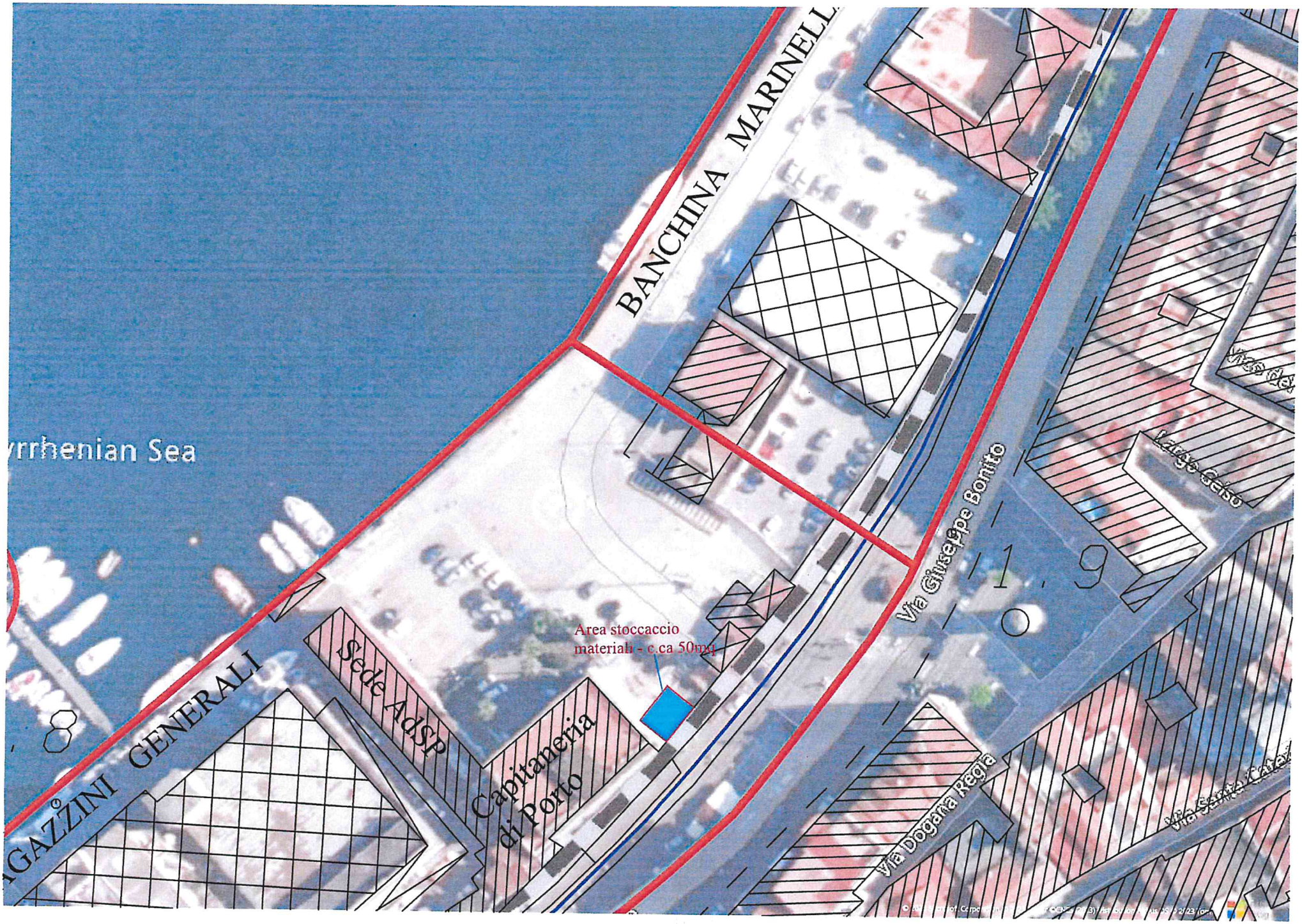
BANCHINA MARINELL
yrrhenian Sea
GAZZINI GENERALI
Sede AdSP
Capitaneria di Porto
Area stoccaccio materiali - c.ca 50mq
Via Giuseppe Bonito
Via Dogana Regia
Largo Sebo
19